

Prot. N. 2124/A-G. A/3 CONVENZIONE

REG. CONTRATTI N. 767

TRA

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile

Burlo Garofolo, ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per

la salute della donna e del bambino, con sede a Trieste, Via dell'Istria n.

65/1, codice fiscale 00124430323, rappresentato dal Direttore Generale prof.

Mauro Melato, di seguito denominato "Istituto"

E

L'Associazione di Volontariato "G.A.U. - Gruppo d'Azione

Umanitaria"Onlus, con sede legale ed amministrativa in Muggia, Via

Mazzarei n. 9, codice fiscale 80030560322, rappresentata nella persona del

Presidente Sig.ra Elide Furlan, di seguito denominata "Associazione"

per lo

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Premesso che:

▪ l'art. 14, comma 7 del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) favorisce la presenza e l'attività degli organismi di volontariato all'interno delle strutture all'interno delle strutture sanitarie,

▪ con la legge 11/08/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" lo Stato italiano, ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuoverne lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge 266/91, ha promulgato la L. R. n. 12 del 20/02/1995 "Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato" e s.m.i.; l'Associazione, con sede legale a Muggia, in via Mazzarei n. 9 è regolarmente iscritta sin dall'anno 2014 nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al numero 270 (già iscritta dal 1977 al n. 15);
 - l'Istituto intende rinnovare l'accordo con l'Associazione di volontariato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 266/1991, l'iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare convenzioni e per beneficiare di agevolazioni fiscali;
 - gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei Registri istituiti dalle Regioni (art. 7 L. 266/91);
 - l'Associazione dispone di una organizzazione operativa stabile sul territorio provinciale e ha maturato una specifica esperienza nell'attività della clownterapia in ambito infantile, tramite clown-dottori volontari, la cui formazione iniziale e permanente è curata dall'associazione stessa;
- tutto ciò premesso , si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

L'Associazione mette a disposizione dell'Istituto l'opera volontaria dei propri clown-dottori per sostenere gli utenti ospedalizzati ed i loro familiari con particolare attenzione alle famiglie non residenti; aiuta senza discriminazione

alcuna chi si trova in stato di bisogno, promuove la terapia del sorriso e attività finalizzate al sostegno della donna e dei bambini.

L'Istituto determina le scelte aziendali e l'Associazione ne è tenuta al rispetto.

L'Azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale sanitario e sociale dell'ospedale e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Il servizio prestato è volontario, qualificato e gratuito. L'Associazione si impegna ad osservare il Regolamento per l'attività delle associazioni di volontariato convenzionate con l'Istituto allegato al presente accordo (all. 1).

L'Istituto e l'Associazione elaborano d'intesa un programma annuale degli interventi e delle attività. Nell'ambito del progetto di umanizzazione delle cure, i clown-dottori volontari offrono eventuali iniziative formative a favore del personale dipendente sulla terapia del sorriso, concordate con l'IRCCS Burlo Garofolo (catalogo ECM). Per eventuali progetti finanziati dall'Associazione e che richiedano la presenza di personale qualificato da inserire nell'organizzazione dell'Istituto anche per un periodo di tempo limitato o comunque determinato, l'acquisizione deve avvenire attraverso i consueti canali di acquisizione del personale dell'Ente.

Art. 2 Progetti e modalità di svolgimento delle attività

Le attività dell'Associazione dovranno essere previste nell'ambito di progetti previamente concordati e autorizzati dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e, qualora abbiano valenza di ricerca scientifica, anche dal Direttore Scientifico dell'Istituto. Le modalità di svolgimento delle attività dell'Associazione dovranno essere concordate con il Responsabile della Struttura in cui il progetto si sviluppa anche ai fini della verifica dell'aderenza

dell'attività rispetto al progetto. L'Associazione presenterà al Responsabile dell'Ufficio Rapporti con il Pubblico (U.R.P.), deputato ai rapporti con le Associazioni di volontariato, una relazione entro il 31 marzo di ogni anno sulla specifica attività svolta nell'Istituto in base alla presente convenzione, anche ai fini di valutare la prosecuzione del rapporto.

L'Associazione ottempererà alle disposizioni regolamentari dell'Istituto nonché, in generale, al rispetto delle norme vigenti, in particolare alla normativa sulla "Privacy" (D.Lgs. 30/06/2003, n.196 "Codice Privacy" e s.m.i.)

L'Associazione fornisce apposito elenco nominativo e relativi curricula attestanti il percorso formativo dei volontari operanti all'interno dell'Istituto al Responsabile U.R.P., impegnandosi ad aggiornamento ad ogni variazione. A tal fine l'Associazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione indicherà al Responsabile U.R.P. un Responsabile operativo dei propri volontari.

I volontari presenti all'interno dell'Istituto dovranno essere muniti di tesserino personale di riconoscimento dell' Associazione. L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione.

Art. 3 impegni dell'Associazione

L'Associazione, per i propri clown-dottori che prestano attività di volontariato oggetto della presente convenzione, assicura una adeguata preparazione e comunque la partecipazione a corsi di formazione per una generale conoscenza delle problematiche relative all'incarico ricevuto e promossi dall'Associazione stessa, dalla Regione, dal Comune o altra istituzione pubblica o privata abilitata. La formazione ricevuta dai singoli operatori deve essere documentata ed evidenziata nei *curricula* dei volontari come previsto all'art. 2. L'Associazione si impegna a svolgere le attività oggetto della

presente convenzione nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, ad operare nei confronti degli utenti in modo da rispettare le convenzioni morali e religiose degli stessi.

L'Associazione si impegna al rispetto delle scelte aziendali e ad un leale e trasparente confronto con la Direzione Generale astenendosi dal rilasciare dichiarazioni esterne in relazione all'attività svolta all'interno dell'Istituto che possano apparire lesive dell'immagine e dell'attività dello stesso.

Art. 4 Impegni dell'Istituto

L'Istituto si impegna a promuovere incontri di norma trimestrali con tutte le Associazioni di volontariato convenzionate, anche al fine di condividere le progettualità e favorire forme di attività integrata tra le Associazioni e l'Istituto. L'Istituto darà visibilità alle Associazioni convenzionate anche attraverso il proprio sito *internet* istituzionale e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Art. 5 Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 e art. 7 comma 3, della L. 11.08.1991 n.266 e dell'art. 10 comma 3 lettera *b)* della L. R. n. 12 del 20.02.1995, l'Associazione assicura i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile verso i terzi.

A seguito della stipula della convenzione, l'Istituto provvederà al rimborso all'Associazione degli oneri derivanti da tale assicurazione esclusivamente per i volontari che operino all'interno dell'Istituto, previa presentazione di idonea documentazione, dichiarazione di assenza di contributi allo scopo e nullaosta dell'U.R.P.

Art. 6 Inadempienze

A fronte di gravi e documentati violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione o dal Regolamento, l'Istituto può recedere immediatamente dal presente accordo, e rendere pubblica informazione del recesso.

Art. 7 Decorrenza e risoluzione

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata triennale.

Alla scadenza le parti sottopongono a verifica i contenuti della convenzione.

Ognuna delle parti potrà risolvere la presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni da inviare alla controparte a mezzo A.R. Per eccezionali e motivate esigenze istituzionali, adeguatamente documentate, l'Istituto potrà recedere, unilateralmente e senza l'obbligo di preavviso, dalla convenzione, dandone immediata e contestuale comunicazione all'Associazione.


Allorquando intervengano modificazioni significative nelle finalità dell'Associazione nella sua natura o negli operatori, l'Associazione deve dare comunicazione all'Istituto. Nel caso in cui le modificazioni di cui sopra siano tali da far venire meno i requisiti che avevano determinato l'iscrizione dell'Associazione nel Registro regionale, la convenzione si intende risolta sin dalla data delle avvenute modificazioni.

Letto approvato e sottoscritto

Muggia (TS), 12 MAR. 2015

per il G.A.U.

Il Presidente



Sig.ra Elide Furlan

Trieste 12 MAR. 2015

per l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

Il Direttore Generale

Prof. Mauro Melato

